

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 168/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 e *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 103 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:

- «104. **32014 R 0302:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 4).
105. **32014 R 0304:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 e *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8).
106. **32014 R 0305:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12).»

⁽¹⁾ GUL 90 del 26.3.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 90 del 26.3.2014, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 90 del 26.3.2014, pag. 12.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 302/2014, (UE) n. 304/2014 e (UE) n. 305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

